



N° PAP-01374-2018

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 20/11/2018 al 05/12/2018

L'incaricato della pubblicazione
MARCELLO RIZZI

CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del 15 novembre 2018

OGGETTO: P.S.R. Basilicata 2014-2020. Avviso pubblico del 10/06/2018 - Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)". Trasformazione della società GAL Basento Camastra da Società consortile a responsabilità limitata in Società a responsabilità limitata. Adesione. Approvazione schema di statuto.

Il Consiglio comunale, il giorno 15 novembre 2018, con inizio alle ore 18.10, si è riunito in seduta straordinaria di seconda convocazione nella sede dell'Ente, nelle persone dei signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
SUMMA Vito (Sindaco - Presidente)	X		LORUSSO Vito	X	
BIA Davide		X	PACE Antonio		X
BOCHICCHIO Antonio	X		PACE Carla	X	
BOCHICCHIO Benedetta		X	PACE Domenico	X	
D'ANDREA Anna		X	POSSIDENTE Domenicantonio	X	
D'ANDREA Federica	X		ROMANIELLO Mariangela	X	
FERRARA Carmine	X		SABIA Donato		X
GENOINO Antonella	X		SANTORO Ivan Vito	X	
IANNIELLI Stefano	X				

Sono presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori esterni Roberta Raimondi, Vito Lucia, Giovanni Battista Sabia, Angelo Summa.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Pietro Rosa.

Risultato che i consiglieri intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza della seduta il Sindaco, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000.

Relaziona sull'argomento il consigliere Santoro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente, recante l'oggetto riportato sul frontespizio;

SENTITA la relazione dell'Assessore al bilancio, gli interventi dei consiglieri Lorusso e Pace Domenico, e le repliche del Sindaco e del consigliere Santoro, riportati integralmente nella trascrizione, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO che la proposta è stata sottoposta all'esame della Prima commissione consiliare che, nella seduta del 13 novembre 2018, ha espresso parere favorevole;

con voti favorevoli n. 12, nessuno contrario né astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare la partecipazione del Comune di Avigliano, in qualità di socio pubblico, alla trasformazione - previa modificazione dello scopo sociale da scopo consortile a scopo lucrativo - dell'attuale GAL Basento Camastra Società consortile a r.l., con sede a Potenza in Via Maestri del Lavoro n. 19, nella società a responsabilità limitata GAL Per.Corsi S.r.l., relativa alla SSL "Nord-Occidentale - Basento-Camastra";
2. di approvare, di conseguenza, la partecipazione del Comune di Avigliano alla ricostituzione del capitale sociale della costituenda società a responsabilità limitata GAL Per.Corsi S.r.l., con aumento della quota del Comune di Avigliano dall'attuale 1% (uno per cento) al 1,6% (uno virgola sei per cento), mediante l'acquisto della corrispondente quota societaria disponibile, per un valore nominale complessivo di € 3.200,00 (euro tremiladuecento);
3. di approvare lo schema di statuto della società a responsabilità limitata GAL Per.Corsi S.r.l., relativa alla SSL "Nord-Occidentale-Basento-Camastra" nella forma giuridica di società a responsabilità limitata, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che, in conformità alla Misura 19 del PSR Basilicata 2014-2020 ed alla Sezione 5.3 delle "Disposizioni di attuazione" della Misura 19 - SLTP del PSR Basilicata 2014-2020, prevede l'aumento del capitale sociale sino all'importo complessivo di € 200.000,00 (euro duecentomila), la modificazione dello

scopo sociale da scopo consortile a scopo lucrativo e la trasformazione dell'attuale GAL Basento Camastra Società consortile a r.l., con sede a Potenza in Via Maestri del Lavoro n. 19, nella costituenda Società a responsabilità limitata;

4. di precisare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla società di cui al precedente punto 2) è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Avigliano, come evidenziato nell'allegata proposta di deliberazione;

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 175/2016, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

6. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 2, secondo capoverso, dell'art. 5 D.Lgs n. 175/2016, si è provveduto alla pubblicazione per il periodo dal 6 novembre al 15 novembre 2018 all'Albo pretorio *on line* operativo sul sito web istituzionale www.comune.avigliano.pz.it dell'avviso datato 6 novembre 2018 avente ad oggetto l'apertura della fase di consultazione pubblica dello schema di atto deliberativo di partecipazione alla società di cui al precedente punto 1);

7. di dare atto che la spesa di € 3.200,00 è stata prevista nel bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;

8. di dare atto che l'atto costitutivo della società di cui al precedente punto 1), secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, in conformità alla disposizione sancita dall'art. 7, comma 3, D.Lgs n. 175/2016, prevede gli elementi essenziali minimi prescritti dall'art. 2463 del codice civile per le società a responsabilità limitata;

9. di dare atto che, in applicazione dell'art. 239, comma 1 lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione allo schema della presente deliberazione, è stato acquisito il prescritto parere dell'organo di revisione, come da verbale n. 26 del 13 novembre 2018;

10. di demandare al Responsabile del Servizio finanziario del Comune l'adozione degli atti a valenza gestionale necessari per addivenire al perfezionamento dell'acquisizione delle quote per la partecipazione alla società di cui al precedente punto 1);

11. di procedere all'iscrizione della quota di cui al precedente punto 7) al patrimonio del Comune di Avigliano tra le immobilizzazioni finanziarie;

12. di demandare, per quanto di rispettiva competenza, alla Giunta comunale e al Responsabile del Servizio finanziario il compimento di tutti gli atti necessari per addivenire al perfezionamento dell'acquisizione delle quote per la partecipazione alla società di cui al precedente punto 1) a favore del Comune di Avigliano, con facoltà di rendere le dichiarazioni opportune e necessarie nonché di sottoscrizione del relativo atto di acquisizione;

13. di dare mandato al Sindaco pro-tempore, o suo delegato, per la sottoscrizione dell'atto notarile di trasformazione dell'attuale GAL Basento Camastra Società consortile a r.l. nella costituenda Società a responsabilità limitata;

14. di trasmettere il presente atto, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 5 D.Lgs n. 175/2016, ai seguenti soggetti:

- alla Corte dei conti, a fini conoscitivi;
- all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

15. di disporre la pubblicazione del presente atto, in applicazione dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, nonché dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs n. 175/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale www.comune.avigliano.pz.it.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Sindaco,

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000;

con voti favorevoli n. 12, nessuno contrario né astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.



CITTÀ DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: P.S.R. Basilicata 2014-2020. Avviso pubblico del 10/06/2018 - Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)". Trasformazione della società GAL Basento Camastra da Società consortile a responsabilità limitata in Società a responsabilità limitata. Adesione. Approvazione schema di statuto.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale di Basilicata n. 598 del 31/05/2016 sono state approvate le "Disposizioni di Attuazione della Misura 19 Sviluppo Locale Leader (Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo - SLTP) del PSR Basilicata 2014-2020", pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 21 del 10/06/2016;
- che le medesime "Disposizioni Attuative" comprendono, tra le altre, la Sezione 3 <Avviso Pubblico per la Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo di cui alla Sottomisura 19.1>;
- che in data 10/06/2016 è stato pubblicato sul BUR n. 21 del 10/06/2016 l'Avviso Pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP) a valere sulla Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)" del P.S.R. Basilicata 2014-2020;
- che il termine per la presentazione delle SSL è stato fissato in via definitiva in data 19 settembre 2016;
- che è stato costituito il Soggetto proponente la SLTP LEADER "Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) di Tipo Partecipativo" per il territorio compreso nell'area "Marmo Melandro - Basento Camastra" per le finalità di cui al Bando <Sottomisura Misura 19.1 "Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo - SLTP LEADER "Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) di Tipo Partecipativo"> del PSR Basilicata 2014/2020
- che in data 19/09/2016, giusta acquisizione del protocollo della Regione Basilicata, il Soggetto Capofila del Soggetto Proponente, costituito sotto forma di partenariato misto pubblico-privato rappresentato dall'organizzazione GAL Basento Camastra Società consortile a r.l. con sede a Potenza in Via Maestri del Lavoro n. 19, ha presentato il plico contenente la SLTP LEADER "Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) di Tipo Partecipativo" per il territorio compreso nell'area "Marmo Melandro - Basento Camastra";
- esperite la fase istruttoria di rito come prevista dall'avviso pubblico innanzi citato, con deliberazione di Giunta Regionale N. 104 del 14.02.2017 la Regione Basilicata ha preso atto dei contenuti della Relazione sulle attività svolte dal Comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale di cui alla Determinazione dirigenziale 16/11/2017;
- con Determinazione dirigenziale N. 4AE.2018/D.00266 del 14 Maggio 2018, a conclusione di complesso iter giudiziale con diversi pronunciamenti da parte delle competenti Autorità con l'emissione, per ultima, in data 8 Febbraio 2018 della Sentenza N. 01260/2018 Reg.Prov.Coll., pubblicata il 28/02/2018, la

Regione Basilicata ha approvato in via definitiva la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale relative all'area territoriale denominata "Basento Camastra – Marmo Melandro e Platano";

- sulla base della predetta Determinazione dirigenziale N. 4AE.2018/D.00266 del 14 maggio 2018 il Soggetto capofila del Soggetto Proponente, costituito sotto forma di partenariato misto pubblico-privato rappresentato dall'organizzazione GAL Basento Camastra Società consortile a r.l., con sede a Potenza in Via Maestri del Lavoro n. 19, è risultato collocato alla prima posizione della graduatoria definitiva delle Strategie di Sviluppo Locale relative all'area territoriale denominata "Basento Camastra – Marmo Melandro e Platano";

DATO ATTO che:

- occorre procedere alla costituzione del GAL avente i requisiti regolamentari di cui agli artt. 32-34 del Reg. (UE) 1303/2013, alla Misura 19 del PSR Basilicata 2014-2020 ed alla Sezione 5.3 delle "Disposizioni di attuazione" della Misura 19 – SLTP del PSR Basilicata 2014-2020, oltre ad avere la personalità giuridica di società a responsabilità limitata, con capitale sociale di almeno € 200.000,00 (duecentomila/00);
- in conformità alla Misura 19 del PSR Basilicata 2014-2020 ed alla Sezione 5.3 delle "Disposizioni di attuazione" della Misura 19 – SLTP del PSR Basilicata 2014-2020, in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci occorre procedere, contestualmente all'aumento del capitale sociale sino all'importo di € 200.000,00 (duecentomila/00) ed alla modificazione dello scopo sociale da scopo consortile a scopo lucrativo, alla trasformazione dell'attuale GAL Basento Camastra Società consortile a r.l., con sede a Potenza in Via Maestri del Lavoro n. 19 nella Società A RESPONSABILITA' LIMITATA relativa alla SSL "Nord-Occidentale-Basento-Camastra" così come richiesto dall'Avviso Pubblico di cui sopra.

DATO ATTO che il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" disciplina la "costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

VISTO, in particolare, il comma 6 dell'art. 4 del D.Lgs n. 175/2016 che testualmente recita "*6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014*";

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs n. 175/2016 che dispone in materia di obbligo di motivazione analitica dell' "*atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4*" ... anche con riferimento ai "*principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*";

VISTO, in particolare, il comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs n. 175/2016 che dispone in materia di obbligo della compatibilità dell'intervento finanziario previsto dal presente atto con le norme dei trattati europei ed, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

VISTO, in particolare, il comma 2, secondo capoverso, dell'art. 5 del D.Lgs n. 175/2016 che testualmente recita "*Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica*";

VISTO, infine, il comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs n. 175/2016 che testualmente recita "*L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287*";

EVIDENZIATO che il Comune di Avigliano già detiene una partecipazione nel capitale della società GAL Basento Camastra Società consortile a r.l., con sede a Potenza in Via Maestri del Lavoro n. 19, pari a all'1% (uno per cento) del capitale sociale;

DATO ATTO che, in applicazione della disposizione sancita dal comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs n. 175/2016, la necessità della partecipazione alla costituenda società a responsabilità limitata – previa ricostituzione del capitale sociale con aumento della quota di partecipazione attualmente detenuta dal Comune di Avigliano – trova adeguata e puntuale motivazione anche sotto il profilo nell'obiettivo, coincidente con le finalità istituzionali, di perseguire la valorizzazione del territorio comunale interessato dall'attuazione dei programmi Leader 2014-2020 nei seguenti settori di attività:

- a) animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- b) formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- c) promozione dello sviluppo turistico ed agrituristico delle zone rurali e del patrimonio storico-culturale del territorio;
- d) sostegno alle piccole e medie imprese e allo sviluppo ed all'innovazione del sistema agricolo-zootecnico locale, all'artigianato ed ai servizi zonal;
- e) valorizzazione e commercializzazione anche diretta di prodotti agricoli e tipici locali;
- f) realizzazione di una complessa infrastruttura informatica in grado di visualizzare online ed in *real time* tutte le informazioni tecniche/finanziarie che caratterizzano l'attuazione della SSL utilizzando i più elevati standard internazionali per la gestione dei dati (open data) e l'interoperabilità semantica degli stessi nonché per migliorare le politiche di public procurement;
- g) ricerche in campo socio-economico, ambientale ed indagini conoscitive;
- h) redazione e realizzazione di studi e progetti, per conto di enti pubblici e soggetti privati, anche mediante l'attivazione di agenzia di promozione dello sviluppo locale, per l'utilizzazione di fondi e finanziamenti europei, nazionali e regionali;
- i) realizzazione di iniziative marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, informatica, banche dati, nuove tecnologie ed innovazione tecnologica, energia, impatto ambientale, approntamento di materiali didattici, bibliografici, per convegni e seminari e per altri mezzi di comunicazione;

DATO ATTO che, in applicazione della disposizione sancita dal comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs n. 175/2016, la necessità della partecipazione alla costituenda società a responsabilità limitata trova adeguata e puntuale motivazione anche sotto il profilo *dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa* considerato che un unico soggetto giuridico, cioè la costituenda società a responsabilità limitata, assume a proprio carico l'onere tecnico-amministrativo-finanziario di svolgere in forma unitaria su base comprensoriale o di area vasta le attività summenzionate che, in diversa opzione nel caso di mancata adesione del Comune alla costituenda società a responsabilità limitata, sarebbero svolte, oltre che da una pluralità di soggetti privati (Associazioni di categoria, ecc.), da una pluralità di Amministrazioni Locali (Amministrazioni Comunali) interessate alle azioni di sviluppo del territorio con conseguente ed evidente aggravio di oneri correlati alle indispensabili attività di gestione dei procedimenti tecnico-amministrativo finanziari;

DATO ATTO che il presente provvedimento risulta coerente con specifico riferimento al perseguimento da parte del Comune di Avigliano della propria finalità istituzionale consistente nella "produzione di servizi di interesse generale" quale l'attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria "LEADER 2014-2020", la redazione e la gestione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) previsto dal PSR Basilicata 2014-2020 nell'ambito di intervento comprensivo anche del territorio di competenza comunale;

VISTO lo schema di statuto del costituendo GAL relativo alla SSL "Nord-Occidentale-Basento-Camastra" nella forma giuridica di società a responsabilità limitata che, in conformità alla Misura 19 del PSR Basilicata 2014-2020 ed alla Sezione 5.3 delle "Disposizioni di attuazione" della Misura 19 – SLTP del PSR Basilicata 2014-2020, prevede, contestualmente all'aumento del capitale sociale sino all'importo di € 200.000,00 (duecentomila/00), la modificazione dello scopo sociale da scopo consortile a scopo lucrativo e la trasformazione dell'attuale GAL Basento Camastra Società consortile a r.l., con sede a Potenza in Via Maestri del Lavoro n. 19, nella Società a responsabilità limitata relativa alla SSL "Nord-Occidentale-Basento-Camastra", così come richiesto dall'Avviso Pubblico di cui sopra;

RILEVATO l'interesse del Comune di Avigliano, quale socio pubblico, ad approvare la trasformazione - previa modificazione dello scopo sociale da scopo consortile a scopo lucrativo - dell'attuale GAL Basento Camastra da Società consortile a r.l. (S.c. a r.l.) in Società a responsabilità limitata (S.r.l.), e la ricostituzione

del capitale sociale della suddetta costituenda società a responsabilità limitata mediante l'acquisto di una quota societaria disponibile pari all'1,6% (e quindi pari ad € 3.200,00);

ACCERTATO, pertanto, il perseguimento di finalità istituzionali da parte della costituenda società a responsabilità limitata per quanto sopra esposto e l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo come previsto dall'art. 2463 del codice civile per le società a responsabilità limitata;

DATO ATTO che:

- sono state espletate le procedure, secondo criteri di trasparenza, per garantire la massima partecipazione, come previsto dal Regolamento 1303/2013;
- sono state garantite le procedure previste dall'art. 7 comma 5 del D.Lgs n. 175/2016 attraverso la fase di animazione territoriale avviata già da luglio 2016, che ha portato alla costituzione del partenariato Pubblico/privato proponente la SSL "Nord-Occidentale - Basento-Camastra", soggetto capofila GAL Basento Camastra, attraverso il supporto di strumenti di divulgazione quali siti istituzionali degli enti pubblici, un apposita pagina Facebook nonché a mezzo stampa;

VISTI l'art. 42, comma 2, lett. e) ed i), del D.Lgs n. 267/2000 e l'art. 7, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 175/2016 per quanto attiene la competenza del consiglio comunale per l'adozione del presente atto;

si propone al Consiglio comunale di approvare la seguente

DELIBERAZIONE
con la quale si stabilisce

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la partecipazione del Comune di Avigliano, in qualità di socio pubblico, alla trasformazione - previa modificazione dello scopo sociale da scopo consortile a scopo lucrativo - dell'attuale GAL Basento Camastra Società consortile a r.l., con sede a Potenza in Via Maestri del Lavoro n. 19, nella società a responsabilità limitata GAL Per.Corsi S.r.l., relativa alla SSL "Nord-Occidentale - Basento-Camastra";
3. di approvare, di conseguenza, la partecipazione del Comune di Avigliano alla ricostituzione del capitale sociale della costituenda società a responsabilità limitata GAL Per.Corsi S.r.l., con aumento della quota del Comune di Avigliano dall'attuale 1% (uno per cento) al 1,6% (uno virgola sei per cento), mediante l'acquisto della corrispondente quota societaria disponibile, per un valore nominale complessivo di € 3.200,00 (euro tremiladuecento);
4. di approvare lo schema di statuto della società a responsabilità limitata GAL Per.Corsi S.r.l., relativa alla SSL "Nord-Occidentale - Basento-Camastra" nella forma giuridica di società a responsabilità limitata, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale che, in conformità alla Misura 19 del PSR Basilicata 2014-2020 ed alla Sezione 5.3 delle "Disposizioni di attuazione" della Misura 19 - SLTP del PSR Basilicata 2014-2020, prevede l'aumento del capitale sociale sino all'importo complessivo di € 200.000,00 (euro duecentomila), la modificazione dello scopo sociale da scopo consortile a scopo lucrativo e la trasformazione dell'attuale GAL Basento Camastra Società consortile a r.l., con sede a Potenza in Via Maestri del Lavoro n. 19 nella costituenda Società a responsabilità limitata;
5. di precisare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla società di cui al precedente punto 2) è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Avigliano, come evidenziato in premessa;
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 175/2016, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

7. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 2, secondo capoverso, dell'art. 5 D.Lgs n. 175/2016, si è provveduto alla pubblicazione per il periodo dal 6 novembre al 15 novembre 2018 all'Albo pretorio *on line* operativo sul sito web istituzionale www.comune.avigliano.pz.it dell'avviso datato 6 novembre 2018 avente ad oggetto l'apertura della fase di consultazione pubblica dello schema di atto deliberativo di partecipazione alla società di cui al precedente punto 2);

8. di dare atto che la spesa di € 3.200,00 è stata prevista nel bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018;

9. di dare atto che l'atto costitutivo della società di cui al precedente punto 2), secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, in conformità alla disposizione sancita dall'art. 7, comma 3, D.Lgs n. 175/2016, prevede gli elementi essenziali minimi prescritti dall'art. 2463 del codice civile per le società a responsabilità limitata;

10. di dare atto che, in applicazione dell'art. 239, comma 1 lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione allo schema della presente deliberazione, è stato acquisito il prescritto parere dell'organo di revisione, come da verbale n. 26 del 13 novembre 2018;

11. di demandare al Responsabile del Servizio finanziario del Comune l'adozione degli atti a valenza gestionale necessari per addivenire al perfezionamento dell'acquisizione delle quote per la partecipazione alla società di cui al precedente punto 2);

12. di procedere all'iscrizione della quota di cui al precedente punto 8) al patrimonio del Comune di Avigliano tra le immobilizzazioni finanziarie;

13. di demandare, per quanto di rispettiva competenza, alla Giunta comunale e al Responsabile del Servizio finanziario il compimento di tutti gli atti necessari per addivenire al perfezionamento dell'acquisizione delle quote per la partecipazione alla società di cui al precedente punto 2) a favore del Comune di Avigliano, con facoltà di rendere le dichiarazioni opportune e necessarie nonché di sottoscrizione del relativo atto di acquisizione;

14. di trasmettere il presente atto, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 5 D.Lgs n. 175/2016, ai seguenti soggetti:

- alla Corte dei conti, a fini conoscitivi;
- all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

15. di disporre la pubblicazione del presente atto, in applicazione dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, nonché dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs n. 175/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale www.comune.avigliano.pz.it;

16. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali.

Il Sindaco

Vito Summa
F.to

L'Assessore

Vito Lucia
F.to

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000)
FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio

Avigliano, 14/11/2018

F.to

dott.ssa Rosa Pace

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000)
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio finanziario

Avigliano, 14/11/2018

F.to

dott.ssa Rosa Pace

Allegato A) al n. di Raccolta

STATUTO

della Società a Responsabilità Limitata "* S.r.l.", con sede in * (comune).

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "*".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede in *

La società ha sede secondaria in *

Articolo 3 - Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto lo sviluppo economico, sociale, rurale e territoriale dell'Area Nord Occidentale Basento Camastra, dell'area Sauro e delle aree limitrofe ed omogenee, sia attraverso la realizzazione delle strategie di sviluppo locale Leader, sia di altri strumenti di intervento e programmi di carattere europeo, nazionale, regionale e locale, ivi comprese le Sovvenzioni Globali, ai sensi dell'art. 34 del R.CE n. 1303/2013.

La società, coerentemente con le proprie finalità istituzionali e quale configurazione giuridica del Gruppo di Azione Locale (GAL) costituito per la realizzazione della strategia Leader, nel quadro di un approccio integrato, globale e multisettoriale della realtà locale, intende realizzare e promuovere iniziative in qualunque settore, atte a valorizzare sotto ogni aspetto ed in ogni forma opportuna le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato del territorio interessato, inteso quale zona rurale dotata di una propria identità e caratterizzazione, fondato sulla animazione, sull'orientamento e sul potenziamento delle forze endogene economiche sociali e culturali.

In particolare, indirizza le proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo socio economico dell'area in base ed in coerenza con gli indirizzi e i vincoli stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Più precisamente si propone l'obiettivo di animare, sostenere ed incentivare lo sviluppo rurale inteso nell'insieme di attività agricole, artigianali, commerciali, culturali, di turismo rurale e di servizi tramite i seguenti interventi:

- promozione, attuazione, gestione e sviluppo dei programmi ed azioni U.E.;

- individuazione, valutazione, selezione e formazione di disoccupati, imprenditori e quadri imprenditoriali e produttivi, formazione di profilo medio-alto specialistico e di alta formazione;
- partecipazione a politiche, programmi ed azioni di sviluppo comunitari, nazionali e regionali;
- promozione, coordinamento e attivazione di progetti socialmente utili;
- promozione di relazioni interregionali ed internazionali, anche mediante l'adesione a reti, con soggetti che perseguono le medesime finalità al fine dello scambio di esperienze, di conoscenze e di metodologie operative, nonché della elaborazione di progetti comuni;
- promozione dello sviluppo sostenibile del territorio lucano interessato come al comma 1 del presente articolo, mediante il metodo della concertazione e della collaborazione tra enti pubblici, soggetti economici ed associazioni sia nelle fasi di elaborazione che in quelle di attuazione dei piani, dei progetti e delle iniziative di sviluppo locale;
- assistenza tecnica alle comunità locali, ai promotori di progetti di sviluppo ed alle aziende del territorio;
- salvaguardia e promozione delle produzioni agricole, alimentari ed artigianali e del patrimonio ambientale e culturale locali promuovendo la conoscenza di tutti gli aspetti che costituiscono parte integrante della cultura locale (dialetto, usi e consuetudini, tecniche e mestieri, patrimonio edilizio e urbanistico, ecc.);
- promozione di azioni volte alla tutela di porzioni di territorio di particolare pregio rispetto a possibili utilizzazioni non conformi allo spirito di una attenta e responsabile tutela;
- promozione, realizzazione e gestione diretta o indiretta di corsi di formazione rivolti ad operatori economici ed a giovani orientati ad avviare nuove iniziative di impresa, anche in collaborazione con altri enti;
- assistenza all'innovazione tecnologica ed informatica, ricerca e sviluppo scientifico, sperimentazione tecnica e elaborazione dati;
- promozione di servizi pubblicitari e di marketing anche territoriale, ricerche di mercato, organizzazione di reti distributive e vendita, immissione sul mercato di prodotti del territorio, in conformità con gli obiettivi di cui al comma 1;
- promozione dell'agricoltura, del turismo rurale e la tutela ambientale;
- realizzazione di una complessa infrastruttura informatica in grado di visualizzare online ed in real time tutte le informazioni tecniche/finanziarie che caratterizzano l'attuazione della SSL utilizzando i più elevati standard internazionali per la gestione dei dati (open data) e l'interoperabilità semantica degli stessi nonché per migliorare le politiche di public procurement;
- redazione e realizzazione di studi e progetti, per conto di enti pubblici e soggetti privati, anche mediante l'attivazione di agenzie di promozione dello sviluppo locale, per l'utilizzazione di fondi e finanziamenti europei, nazionali e regionali.

L'oggetto rientra nelle previsioni di cui all'art. 4 della L. 175/2016 e nel rispetto del comma 6 del medesimo articolo.

Per il conseguimento degli scopi sociali, e nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti di opere e servizi, la Società potrà stipulare convenzioni con società specializzate, sempre se nel rispetto dell'art. 4 della L. 175/2016.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a mezzo dell'organo amministrativo e ad esclusivo giudizio dello stesso, per l'attuazione dell'oggetto sociale (con esclusione espressa delle attività di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, e successive modificazioni, e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo, e non nei confronti del pubblico), e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni), ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia;

- partecipare a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 c.c. e sempre con esclusione delle attività di cui alla legge n. 1 del 1991 e successive modificazioni ed al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo;

- accedere a tutte le forme agevolative di finanziamento e/o di altro tipo, a favore delle nuove realtà imprenditoriali previste dalle Leggi vigenti e da quelle ad emanarsi in ambito regionale, nazionale ed europeo.

- richiedere e gestire fondi e finanziamenti europei, nazionali e regionali.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 5 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, nei confronti della società, è quello che risulta dal libro soci.

Articolo 6 - Capitale, conferimenti, partecipazioni accessorie

6.1. Il capitale della società è di Euro 200.000,00 (Euro duecentomila e zero centesimi) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale potrà essere sottoscritto da soggetti privati e pubblici, in ogni caso la percentuale di capitale di titolarità dei soggetti privati non potrà mai essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

In ogni caso per l'ingresso in società dei soci pubblici dovrà essere esperita la procedura di cui all'art. 7 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

6.2. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

6.3. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

6.4. Il capitale può essere aumentato, anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare l'Organo Amministrativo, attribuendogli i poteri necessari per realizzarlo e determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

6.5. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, le modalità del conferimento sono stabilite dalla delibera di aumento. In mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

6.6. Salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

6.7. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, secondo comma, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

6.8. I soci, su semplice richiesta dell'organo amministrativo della società, possono mettere a disposizione della Società altri fondi o mezzi finanziari in conto capitale o mutuo per meglio consentire il raggiungimento dell'oggetto

sociale e tali somme si devono considerare a tutti gli effetti infruttifere di interessi, ai sensi di legge.

Articolo 7 - Titoli di debito

7.1. La società può emettere titoli di debito.

7.2. La relativa competenza è attribuita all'Assemblea dei soci mediante delibera da adottarsi con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, che stabilirà le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e che sarà iscritta nel competente Registro delle Imprese.

7.3. I titoli di debito emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

Articolo 8 - Partecipazioni

8.1. Le partecipazioni sono nominative, divisibili ed attribuiscono ai loro possessori diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8.2. Si possono attribuire, con il consenso di tutti i soci, a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Tali diritti possono essere modificati o soppressi solo con il consenso di tutti i soci e fermo in ogni caso il diritto di recesso spettante ai sensi dell'art. 2473 c.c.

8.3. Resta fermo il vincolo della partecipazione dei soggetti privati ad almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Articolo 9 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

9.1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi solo ove il trasferimento avvenga a favore degli altri soci, fermo restando il vincolo della partecipazione dei soggetti privati ad almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

9.2. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione a titolo oneroso, nella più ampia accezione del termine, anche con corrispettivo diverso dal denaro.

9.3. In caso di trasferimento per atto tra vivi della quota o di parte di essa, al di fuori delle ipotesi di cui al precedente punto 1, ai soci regolarmente iscritti a libro soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a parità di condizioni.

Il socio che intende alienare la propria quota o parte di essa dovrà, pertanto, comunicare la propria intenzione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a tutti gli altri soci, al domicilio di ciascuno di essi indicato nel libro soci.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione sempre mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

9.4. Il diritto di prelazione non è esercitabile nel caso che il trasferimento delle partecipazioni avvenga da società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, nei confronti dei fiducianti originari, loro eredi e successori mortis causa, previa esibizione del mandato fiduciario.

9.5 Il trasferimento della partecipazione di un socio pubblico avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Articolo 10 - Trasferimento delle partecipazioni a causa di morte

10.1. Il trasferimento della partecipazione sociale a causa di morte, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 c.c.

10.2. La disciplina prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;

- per la determinazione del valore di liquidazione della quota si applica il successivo articolo 13).

10.3. Le decisioni circa lo scioglimento, la continuazione della società ovvero la liquidazione della quota sono assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo articolo 21), non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

Articolo 11 - Recesso

11.1. Hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni indicate dall'articolo 2473, 1° comma e negli altri casi previsti dalla legge.

11.2. Il diritto di recesso spettante al socio, ai sensi dell'art. 2469 c.c., non può essere esercitato prima di due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

11.3. Non si danno cause convenzionali di recesso.

11.4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve inviarsi entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nei libri sociali della

decisione che legittima il recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

11.5. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

11.6. Il recesso ha effetto dal giorno in cui la comunicazione perviene alla sede della società e non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 12 - Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio.

Articolo 13 - Liquidazione delle partecipazioni

Nel caso di liquidazione della partecipazione sociale, la stessa verrà liquidata in denaro secondo le previsioni di cui all'art. 2437-ter c.c., secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c., come previsto dall'art. 24, comma quinto, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Articolo 14 - Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c.

Articolo 15 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis c.c., 2° comma.

Articolo 16 - Decisioni dei soci

16.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

16.2. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la scelta della struttura dell'organo amministrativo;

- c) la nomina dell'organo di controllo e del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'emissione di titoli di debito;
- h) l'ammissione a procedure concorsuali;
- i) la nomina del comitato consultivo per la gestione del programma Leader.

Articolo 17 - Diritto di voto

17.1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci che non siano morosi o la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria - ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma quinto, c.c. - non siano scadute o divenute inefficaci.

17.2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 18 - Assemblea

18.1. Le decisioni dei soci devono essere adottate sempre mediante deliberazione assembleare.

18.2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, ove esista, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quanto ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e

tutti gli amministratori e i sindaci - se nominati - sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati alla riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 19 - Svolgimento dell'assemblea

19.1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona designata dagli intervenuti.

19.2. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

19.3. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente o saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

19.4. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere

conservata agli atti della società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Articolo 20 - Verbale dell'assemblea

20.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato o dal notaio.

20.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazione e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

20.3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 21 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di cui all'articolo 16), punto 2 lettere d) ed e) per le quali sarà necessario il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Articolo 22 - Amministrazione.

22.1. La società può essere amministrata, alternativamente:

- da un amministratore unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto come previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modificazioni, integrazioni e Regolamenti Ministeriali, nel rispetto della normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

22.2. I componenti dell'organo amministrativo possono essere non soci. Gli atti relativi agli amministratori di nomina pubblica sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

22.3. Ai componenti dell'organo amministrativo non si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Articolo 23 - Durata della carica

23.1. I componenti dell'organo amministrativo restano in carica tre esercizi e, comunque, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

23.2. Essi sono rieleggibili.

23.3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito, fatte salve le previsioni in materia di enti pubblici.

23.4. I componenti dell'organo amministrativo possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c. e nel rispetto della normativa di cui alla L. 175/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 24 - Consiglio di Amministrazione

24.1. Quando la società è amministrata da un Consiglio, fermo restando il rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, il funzionamento di esso è così regolato:

- il Consiglio di Amministrazione delibera sempre in adunanza collegiale;
- il Consiglio elegge tra i suoi componenti il presidente se non è stato già scelto al momento della nomina e può eleggere un vice-presidente per i casi di assenza o impedimento del presidente.

24.2. Il Consiglio è convocato dal presidente quando lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori o dall'organo di controllo.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno.

Nell'avviso di convocazione vengono indicati la data, l'ora e il luogo di convocazione, usualmente presso la sede sociale, o altrove purché in Italia, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengono tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato.

24.3. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle condizioni di cui al precedente articolo 19).

24.4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; di esse si redigerà un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, da trascriversi nell'apposito libro sociale.

Articolo 25 - Poteri dell'organo amministrativo

25.1. Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società, salve le limitazioni contenute nel presente statuto e nell'atto di nomina.

25.2. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega; si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art. 2381 c.c. e non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2475 c.c.

25.3. Le cariche di presidente (o vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

Articolo 26 - Rappresentanza

La rappresentanza della società compete:

- all'amministratore unico;
- al presidente del Consiglio di Amministrazione;
- agli amministratori delegati, se nominati, con le stesse modalità di esercizio dei poteri di amministrazione.

Articolo 27 - Compensi degli amministratori

27.2. All'atto della nomina o con decisione successiva è possibile assegnare agli amministratori un'indennità annuale.

Articolo 28 - Organo di controllo.

28.1. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Gli atti relativi ai sindaci di nomina pubblica sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 2400, secondo comma, c.c.

28.2. Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti. Il presidente del collegio è nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso collegio. Si applicano al collegio sindacale tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

28.3. Qualora in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomina per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 29 - Comitato consultivo per la gestione del programma Leader.

29.1. La società può nominare un comitato consultivo per la gestione del programma Leader.

29.2. Il comitato consultivo si compone dei membri effettivi indicati dall'assemblea in sede di nomina per un numero comunque non superiore a 9 (nove). Il presidente del comitato è nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso comitato.

29.3. Il funzionamento del comitato, qualora ricorra, sarà definito con successivo regolamento interno aziendale.

29.4. Al comitato sono affidate esclusivamente le funzioni consultive in merito alla gestione del programma Leader.

Articolo 30 - Bilancio ed utili

30.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

30.2. A fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio della società. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

30.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione.

31.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 180 (centottanta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter c.c.;

e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

31.2. L'assemblea, all'uopo convocata, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili;

- a chi spetta la rappresentanza della società e con quali modalità e limiti;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Articolo 32 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e di società a partecipazione pubblica.



Comune di Avigliano

SEDUTA CONSILIARE

15 novembre 2018

Punto n. 3 all'ordine del giorno:

“P.S.R. Basilicata 2014-2020. Avviso pubblico del 10/06/2018. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)”. Trasformazione della società GAL Basento Camastra da Società consortile a responsabilità limitata in Società a responsabilità limitata. Adesione. Approvazione schema di statuto”.

Sindaco Vito SUMMA

Punto n. 3 all'ordine del giorno: "P.S.R. Basilicata 2014-2020. Avviso pubblico del 10/06/2018. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)". Trasformazione della società GAL Basento Camastra da Società consortile a responsabilità limitata in Società a responsabilità limitata. Adesione. Approvazione schema di statuto".

Su questa materia, il Sindaco ha delegato a seguire la vicenda il consigliere Santoro, al quale chiediamo di relazionare sul punto, sia rispetto all'attività più in generale e sia rispetto al contenuto specifico cioè all'adesione alla nuova Società a responsabilità limitata e quindi all'approvazione dello schema di statuto.

Prego, consigliere Santoro.

Cons. Ivan SANTORO

Grazie, Sindaco.

Relaziono brevemente, anche perché tutta la materia riguardante il punto è stata inviata a tutti i Consiglieri, quindi ognuno di noi è edotto sulla questione, però, anche per rispetto di questa Assise, di chi rappresenta ed in modo particolare dei cittadini, credo sia giusto fare una brevissima sintesi rispetto a quello che è il punto che il Consiglio è chiamato a discutere ed approvare.

Diciamo che nel modello di riorganizzazione dei GAL complessivamente, la Regione Basilicata, nell'anno 2016, con la delibera n. 598 del 31 maggio 2016, approva quelle che sono le disposizioni di attuazione della misura 19 dello Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SLTP) del P.S.R. Basilicata 2014-2020.

Diciamo che successivamente è stato pubblicato l'avviso pubblico a cui hanno partecipato quelle che erano le nuove componenti, tra cui il vecchio GAL, a cui avevamo aderito in precedenza e, a seguito di un'ulteriore verifica su quello che era il comitato di direzione delle strategie, sono state fatte delle graduatorie definitive, a cui sono seguiti dei ricorsi dai GAL che erano esclusi.

Pertanto questo iter burocratico e giudiziale è durato per un bel po', fino a quando a febbraio di quest'anno, la nostra strategia è risultata vincente rispetto ad una serie di ricorsi, tant'è che ci è arrivata una comunicazione e, con una determina, ci è stato comunicato che, in buona sostanza, entravamo nella fase 2, cioè quella che costituisce questa nuova *governance* dei GAL e quindi dà la possibilità di aderire formalmente – questo è l'atto specifico a cui il Consiglio è chiamato – al GAL. Ma la novità è che, rispetto agli altri GAL della Regione Basilicata e alle altre propo-

ste che sono pervenute e anche approvate da parte della Giunta regionale, il nostro GAL è quello che si trasforma, cioè è l'unico GAL che cambia la natura della società, tant'è che la società consortile a scopo lucrativo del GAL si trasforma in Società a Responsabilità limitata, che verrà anche denominata "Per Corso".

L'altra novità è che, mentre prima questo GAL comprendeva solo una parte del territorio, l'Alto Basento, adesso comprende l'Alto Basento, ma anche il Marmo Melandro, cioè in buona sostanza si è irrobustito di una presenza di Comuni che vanno da Ruvo del Monte, da Atella, da San Fele e arrivano fino all'area sud, Brienza, Satriano, Sant'Angelo, a parte i privati che, tra l'altro, costituiscono la quota maggioritaria del GAL, cioè quella del 51%, a fronte della parte pubblica che costituisce il 49%.

Quindi noi siamo chiamati ad andare dal notaio nei prossimi giorni per l'adesione formale al GAL con l'acquisizione delle quote e ad approvare lo statuto, che è parte integrante – evito di leggere la bozza di deliberato – ma siamo tenuti anche a versare la quota che è stata parametrata per tutti i Comuni nell'1,6% sul capitale sociale, che è di 200.0000 euro. Pertanto dobbiamo versare la nostra e qui ringrazio gli uffici finanziari per lo straordinario lavoro svolto in questi giorni, da quando abbiamo ricevuto formale convocazione, ed un ringraziamento anche degli amici della minoranza per aver contribuito affinché si tenesse il Consiglio oggi, proprio per consentire di adempiere a questi obblighi. Quindi gli uffici nelle prossime ore dovranno versare una quota di 3.200 euro per consentire di andare davanti al notaio e sottoscrivere questa nuova forma società che si modifica.

Al netto dell'altra attività che è stata messa in campo anche da parte dell'Amministrazione, cioè quella della pubblicità, seguendo quello che è il decreto legislativo 175, è stato seguito tutto l'iter procedurale.

La cosa che mi fa anche piacere – questo è anche un merito ulteriore del Segretario – è che nell'approfondimento di tutta la documentazione e dell'aspetto procedurale è indicato che questo atto dovrà essere inviato, come previsto dal decreto legislativo, anche alla Corte dei Conti ai fini conoscitivi. Lo dico perché alcuni enti, cioè i vecchi soci, come noi hanno deciso, secondo una disposizione, di non comunicare, perché è stata già fatta in precedenza la comunicazione alla Corte dei Conti, però io credo sia un atto giusto e dovuto. Ovviamente, poiché la questione la conoscete come me, avendo avuto modo di leggere le carte, evito di leggere tutti gli articoli fino al punto 16 della proposta con l'allegato statuto.

Dunque, nel merito del tecnicismo ho rappresentato qual è l'iter grosso modo, però io credo che questa sia un'occasione importante – sul piano politico vorrei che si lasciasse agli atti anche questo – perché nella gestione di questa nuova *governance* del GAL ci sono alcuni milioni di euro, circa 7 milioni di euro, che possono essere spesi per un territorio più vasto e quindi possono essere messi a valere per le nostre comunità.

E se anche l'area interna, il cui capofila è Bella, che rientra anche in questa riorganizzazione, dovesse aderire, avremmo ulteriori risorse da cogestire proprio per garantire dei servizi e offrire delle opportunità ai nostri territori, perché per il PSR, così come sapete, le misure candidabili sono variegata e vanno dalle aree rurali, all'agricoltura, al sociale, alla cultura, ma in modo particolare anche alla valorizzazione dei grandi attrattori e noi ad Avigliano, come sapete tutti, abbiamo il castello federiciano. Quindi io credo che tutto lo straordinario lavoro che è stato fatto fino a adesso va sicuramente mantenuto, potenziato ed arricchito con ulteriori misure che potrebbero anche guardare oltre e provare a mettere in rete anche tutti i grandi attrattori della regione Basilicata e a dire che, nel contesto regionale, anche il Comune di Avigliano potrà avere un protagonismo e un ruolo significativo.

In questa fase la *governance* e quindi l'organigramma non sono ancora stati decisi in quanto, poiché si utilizza questa procedura, il GAL si trasforma e c'è la possibilità ancora per 90 giorni di aderire, dalla parte pubblica o privata, e quindi momentaneamente si è deciso nell'assemblea straordinaria di nominare il Presidente uscente dell'Alto Basento, Pessolano, e una parte del Consiglio di Amministrazione – Davide Bia e, per la parte privata, Carmelina Salvia – componenti del CDA della Giunta, che decadono automaticamente fra 90 giorni.

Lo voglio dire perché Davide Bia era il vecchio componente del GAL e quindi mantiene questa funzione a scadenza dopo 90 giorni dalla presentazione formale alla Camera di Commercio, quindi circa 4 mesi, a meno che non chiudiamo la *governance* prima e quindi potrebbero decadere prima, quindi è un mandato obbligato per consentire la trasformazione del GAL e, onde evitare che si alimentino in questo organigramma politico anche aspettative che non esistono, si è deciso di andare avanti con una parte del CdA uscente che comunque decade.

Lo dico per completezza perché mi sembrava giusto informare il Consiglio anche su questioni che esulano un po' dall'aspetto tecnico e formale, però mi sembra giusto che ognuno di noi venga messo nelle condizioni di poter discutere e di conoscere tutto.

Mi riservo ovviamente di intervenire di nuovo, Sindaco, nel caso in cui la discussione lo richiedesse. Grazie.

Sindaco Vito SUMMA

Grazie, consigliere Santoro.

Ci sono interventi? Consigliere Pace, prego.

Cons. Domenico PACE

Sindaco, più che un intervento è una domanda, che faccio preannunciando il mio voto favorevole, perché dalla risposta che mi si darà non dipende nulla, però mi piacerebbe capire questa cosa: vedo che la cosa più importante in questa trasformazione societaria è il passaggio da una società non avente scopo di lucro ad una società avente scopo di lucro, che ha pure una conseguenza che vorrei sottolineare e cioè che nelle società scopo di lucro si presume che il lavoro degli amministratori sia fatto a titolo oneroso, per cui molto probabilmente chi siederà nei Consigli di Amministrazione, a differenza di quanto avveniva in precedenza, sarà retribuito e, se farà una delibera in cui sarà prevista una retribuzione, sarà tutta legittima. Questa è una prima questione.

La seconda questione è la seguente: politicamente la trasformazione da società senza scopo di lucro a società avente scopo di lucro è una decisione di natura tecnica, cioè questo lo decidiamo perché è necessario per ragioni tecniche, per partecipare agli avvisi oppure è una decisione prettamente politica? Questo non sono riuscito a capirlo, pur leggendo più di una volta la delibera: sarà un mio limite, ma forse qualche informazione in più, che qualcuno ha, avendo partecipato alle cose, mi piacerebbe averla.

Sindaco Vito SUMMA

Prego.

Cons. Vito LORUSSO

Grazie, Sindaco.

Come ha preannunciato il collega capogruppo Pace, anche da parte nostra sicuramente ci sarà un voto favorevole sull'argomento, proprio perché noi riteniamo che possa essere un'occasione veramente importante per intercettare dei finanziamenti a livello regionale.

Fatta questa premessa, però, io vorrei sollecitare la discussione su alcuni punti, perché io inizialmente, strutturalmente non sono mai stato molto favorevole a queste strutture societarie: ricordo che i Gruppi di Azione Locale furono istituiti dalla Regione nel 2010 con una direttiva n. 1587 e mi pare che nella nostra regione furono istituiti strutture di GAL, poi non tutti andate nella direzione giusta. Questo anche perché in questi anni, purtroppo, anche l'attività di queste strutture, spesso non ha portato dei frutti positivi per la nostra comunità e quindi vorremmo capire come poi si concretizzerà questa nuova struttura societaria. Infatti, come si diceva, chiaramente la trasformazione da Società consortile ad S.r.l., che è una società di capitale prevista dal 2462 del Codice Civile, presuppone determinate caratteristiche che bisogna tenere molto presenti pure da parte dell'Amministrazione.

Infatti una S.r.l. è una società di capitali a tutti gli effetti e questo significherà tenere sotto controllo il bilancio di questa società ogni anno e, al di là degli aspetti di cui si parlava con l'Assessore, probabilmente queste società entreranno quasi sicuramente nel consolidato del Comune per cui si dovranno tenere anche presenti gli effetti che potrebbero avere sul bilancio comunale perché, come sapete, le società di capitali hanno una struttura tale per cui, se le perdite che vengono accumulate durante l'anno vanno a rodere il capitale sociale, poi vi è l'obbligo giuridico di ricapitalizzare la società. Questo significa un ulteriore esborso da parte dell'Amministrazione comunale all'interno di quella che è la società, perché allo stato attuale noi passiamo da una partecipazione precedente dell'1% all'1,6% e noi qui stiamo parlando di un esborso sul capitale di 3.200 a fronte di una capitale sociale che sarà deliberato di 200.000 euro.

Quindi ci sono degli aspetti che vanno tenuti presenti, anche per quanto riguarda la gestione e io credo che noi, per la parte di nostra competenza, chiaramente saremo attenti anche alla verifica di quelli che sono i bilanci successivi.

Mi dispiace che non ci sia il collega Bia, che faceva parte del precedente Consiglio di Amministrazione della società, per capire anche lo stato della società, che cosa c'era in quella società.

In più, un altro aspetto che va evidenziato è quello dello statuto e, al di là dell'osservazione abbastanza precisa del capogruppo Pace, vorrei capire quali sono le motivazioni per cui noi procediamo ad una trasformazione da società consortile a società di capitale, cioè se è per meglio intercettare i finanziamenti, perché da quello che ho potuto capire, sembrerebbe che questo adeguamento sia stato necessario per poter meglio intercettare le eventuali risorse che potrebbero essere stanziare

sul punto, sono risorse certamente non grandissime, ma neanche esigue, perché 7 milioni di euro sono una bella cifra da poter utilizzare veramente come volano di sviluppo dei vari Comuni che partecipano a questo GAL.

Io ho sempre avuto un po' di dubbi su queste strutture, però, siccome voglio essere positivo e pensare che questa trasformazione possa in futuro consentire alla nostra Amministrazione di intercettare ulteriori risorse, noi esprimeremo un voto favorevole sull'argomento.

Volevo, infine, rilevare anche l'aspetto che si diceva prima per quanto riguarda il compenso degli amministratori, perché nello statuto non è stato previsto nessun compenso – almeno da quello che ho potuto rilevare da una lettura veloce dello statuto della società – però ci sono delle norme che dicono che si presume che l'Amministrazione sia a titolo oneroso, quindi vorremmo anche capire l'ammontare degli oneri aggiuntivi per la costituzione di questa società. Tra l'altro, è prevista. Nel rispetto delle leggi, l'obbligatorietà, ove ricorrano le condizioni, del collegio sindacale e, per chi è addentro alla materia, sa benissimo che c'è già in previsione, a livello parlamentare, una modifica sull'obbligatorietà dei collegi sindacali nelle S.r.l., che sarà ridotto a soltanto un parametro, cioè si parla di 2 milioni di volumi d'affari.

Questo cosa significa? Se questa società nel corso di un'annualità dovesse avere un volume di ricavi superiore a 2 milioni di euro, la società sarà costretta a tenere il collegio sindacale che, secondo le direttive del Ministero di Grazia e Giustizia che gestisce il nostro ordine di revisore legale dei conti, tra l'altro, ha impartito delle linee guida in base alle quali i colleghi che parteciperanno a questo collegio, anche volendo, non potranno farlo gratuitamente, pena l'indipendenza dell'attività di verifica e di controllo.

Da queste cose capite bene che alla fine ci saranno altre spese aggiuntive, che saranno quelle dell'Amministratore, quello dell'eventuale compenso al collega del collegio sindacale, eccetera, che sono legittime se una struttura funziona, ma potrebbero essere uno spreco di risorse qualora questi enti non riuscissero di fatto, nonostante le risorse di cui vengono dotate dalla Regione Basilicata, a svolgere la loro funzione di intercettare i finanziamenti e poter svolgere un'adeguata politica di rilancio del nostro territorio e della nostra ruralità.

La mia preoccupazione, a essere sincero, è questa perché purtroppo spesso nel passato sono stati dei carrozzoni che non hanno prodotto risultati, fatta qualche eccezione positiva, perché alla fine si sono impantanati in una serie di attività che non hanno portato un reale sviluppo del nostro territorio e della nostra comunità.

Mi pare di capire che i tempi siano anche stretti per cui non ci consentono un approfondimento più preciso e puntuale, sia sulla struttura societaria, sia sullo statuto, ma occorre deliberare in questa direzione, per cui l'unica cosa che ci resta da fare è dare il nostro contributo, pur con tutte le criticità e pur con tutti i rilievi appena evidenziati sia dal collega che dal sottoscritto.

Quindi preannunciamo il nostro voto favorevole sull'argomento, però è ovvio che noi staremo attenti nello sviluppo successivo e chiediamo sin d'ora di essere coinvolti in tutti i passaggi successivi, che saranno quelli della sottoscrizione della modifica societaria, dell'eventuale modifica dello statuto e delle nomine successive, proprio per l'attività di controllo che spetta ovviamente, secondo quelle che sono le norme anche di questo Consiglio, anche a noi che stiamo all'opposizione, perché qua stiamo aderendo ad una partecipazione societaria e non è una cosa da sottovalutare.

In ultimo voglio evidenziare un aspetto: la normativa attualmente in vigore, sia per quanto riguarda il controllo dei Comuni, sia per il bilancio delle società partecipate, impone purtroppo ai Sindaci e all'Amministrazione anche un controllo sull'attività di queste società, che non è solo un controllo di natura contabile, che va fatto giustamente, perché il bilancio è consolidato ogni anno.

Io auspico e sono sicuro che la nostra struttura amministrativa sia organizzata per poter tenere sotto controllo i bilanci e chiedere l'approvazione dei bilanci con i risultati per le implicazioni che dicevamo poc'anzi, ma la cosa curiosa è che si impone all'Amministrazione ed ai Sindaci anche un controllo sulle attività che vanno a svolgere queste nuove società, pur in presenza di percentuali così basse all'interno della partecipazione societaria. In pratica il nostro Comune dovrebbe esprimere anche un'azione di indirizzo, ad esempio, anche sull'Acquedotto Lucano, pur avendo una partecipazione obbligatoria, perché non l'abbiamo certamente scelta noi per una serie di motivi, e abbiamo una partecipazione così bassa.

Questi sono anche i risvolti, a volte eccessivi, rispetto ad un'attenzione che andrebbe posta nel diritto delle società private, che riguarda più le società che hanno una partecipazione qualificata, perché nella partecipazione qualificata il socio ha la possibilità di incidere effettivamente, attraverso i suoi membri all'interno del Consiglio di Amministrazione, su quella che è l'attività istituzionale della società e l'attività prevista dall'oggetto sociale.

Qui diventa complicato, però l'attenzione va riservata proprio perché ci sono queste altre conseguenze, per cui tutti noi siamo responsabili di quello che farà

l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione della nuova nascente Società a responsabilità limitata. Grazie.

Sindaco Vito SUMMA

Grazie, consigliere Lorusso.

Ci sono altri interventi?

Pur condividendo alcune legittime preoccupazioni, nel senso che, al di là delle modifiche normative in itinere, il consigliere Lorusso è revisore legale attento e quindi ha fornito spunti interessanti, in realtà io proverei a circoscrivere un po' meglio la questione: qui non stiamo parlando di una società che nasce per gestire attività caratterizzate dal rischio di impresa e quindi che, come tali, potrebbero esporre l'Ente ad eventuali problematiche che pure potrebbero esserci, ma abbastanza remote, di ricapitalizzazione o di fallimento.

Questa nasce sostanzialmente come società di scopo, perché la misura 19 – vi leggo il riferimento, così rispondo anche alle preoccupazione del collega Pace – riguarda disposizione di attuazione, Sezione III, sottosezione 3721 – Accredimento dei soggetti proponenti e si legge: “Con l’approvazione della strategia di sviluppo locale collocata in posizione utile nella graduatoria definitiva (di cui parlava prima il consigliere Santoro) saranno automaticamente accreditati i soggetti proponenti che le hanno presentate. Entro 7 giorni dalla data di approvazione della strategia di sviluppo locale, l’Autorità di Gestione del P.S.R., con l’eventuale supporto del Comitato di selezione, incontrerà i soggetti proponenti accreditati con i quali concorderà la delimitazione definitiva delle aree su cui saranno attuate le strategie. Contestualmente l’Autorità di Gestione inviterà i soggetti proponenti accreditati (cioè quelli risultati in posizione utile in graduatoria) a presentare una proposta per la costituzione del GAL, avente requisiti regolamentari di cui agli artt. 32 e 34 del Regolamento UE 1303, oltre ad avere la personalità giuridica di società a responsabilità limitata con capitale sociale di almeno 200.000 euro”.

Ho citato questo riferimento perché potevano derivare delle preoccupazioni da una conformazione diversa in quanto passiamo da una Società consortile che, sebbene a responsabilità limitata, sempre consortile è, ad una a responsabilità limitata con autonomie patrimoniali, che quindi risponde per il capitale sociale sottoscritto e versato: laddove dovesse essere chiamata a ricapitalizzare, il socio può decidere di non farlo. Ma In questo caso, giusto per chiarirci, non siamo in questa fattispecie: per poter accedere allo strumento della misura 19, il GAL deve essere strutturato

sotto forma di società a responsabilità limitata, quindi è l'elemento di accesso, non un elemento di scelta politica.

In questo caso – ed è l'altro passaggio delicato – siccome stiamo parlando di un soggetto che aveva già svolto l'attività di GAL, quello che oggi si va a trasformare, in questo caso si opera una doppia modifica: la prima è che, tra i presupposti di partecipazione alla misura, è prevista che la maggioranza sia in capo ai privati e questo lo prevede già il bando, quindi anche qui non c'è una scelta; si dice quali devono essere i privati e cioè, come abbiamo detto in Commissione, le associazioni di categoria, le associazioni di rappresentanza degli imprenditori agricoli e così via, per cui l'impostazione è quella che è stata già prevista dalla Regione nel predisporre la misura.

Per quanto riguarda l'impostazione dello statuto, tenete conto che questo che viene approvato oggi da noi, sta per essere approvato da 29 Comuni e, da una decina di associazioni di categoria, per cui laddove la bozza tipo fosse modificata da uno, dovrebbe ritornare in tutti i Consigli. Noi siamo più interessati all'attuazione di una strategia di sviluppo locale, non perché l'aspetto societario o il rischio al quale l'Ente potrebbe essere sottoposto sia secondario: in questo caso è residuale, perché nasce per realizzare questa attività e si chiuderà con questa attività. Il GAL presumibilmente non proseguirà oltre, nel senso che finite le risorse che gli vengono attestare o trova forme alternative, oppure non potrà procedere.

Peraltro ha anche una *governance* particolare, nel senso che, avendo mantenuto una quota legata alla sottoscrizione del capitale, non è una *governance* rappresentativa, ma ha l'obiettivo di mettere insieme però in realtà non pesa i soci all'interno: ovviamente questo è un aspetto non irrilevante, anche rispetto alle attività da porre in essere e alle scelte strategiche che si potrebbero fare.

E' chiaro che, in questo momento, ogni soggetto pesa a prescindere dalla sua dimensione, quindi la nostra strategia sulla valorizzazione del castello non è detto che sia la stessa di quella di un altro Comune, magari è più piccolo, che ha un interesse sull'evento gastronomico e basta: è soltanto il presupposto attraverso il quale poter accedere a questa misura. Peraltro noi ci arriviamo dopo una fase di selezione che ha escluso altri soggetti perché, come ha detto prima il consigliere Santoro, in realtà su sette ambiti, solo cinque potevano essere finanziati e così è stato. Oggi recuperiamo parte di quelli che erano rimasti fuori, per cui in questo GAL confluiranno una trentina di Comuni, per cui parliamo di un soggetto che abbraccia quasi un quarto dei Comuni lucani, non parliamo di un soggetto che nasce per fare altro.

Ripeto che nasce come società di scopo – fatemi passare il termine – nasce con un obiettivo, con delle risorse, finite le quali e raggiunti gli obiettivi, la società dovrebbe andare a scioglimento.

Un'altra cosa che è importante dire è che in realtà il nostro GAL era l'unico rimasto in piedi e un'altra delle condizioni era che chi si candidava sulla misura 19 con una società a responsabilità limitata non doveva avere contenziosi in essere con il Dipartimento Agricoltura: può sembrare una cosa scontata, ma l'unico GAL che non aveva contenziosi in essere era questo e quindi qui è stata possibile la trasformazione, mentre negli altri casi si sono estinti i precedenti e si è dato via a nuovi soggetti. Questo è il motivo per cui c'è il passaggio di trasformazione e non la costituzione *ex novo* della società.

Prego, Consigliere.

Cons. Domenico PACE

Prima il consigliere Lorusso faceva un'osservazione molto pertinente e diceva che se proponiamo qualche modifica allo statuto, ovviamente tutto dovrebbe tornare tra tutti i Comuni che hanno già deliberato per cui non si farebbe nulla, però ritengo che qualche cosa a livello di indirizzo nell'assemblea si possa dire: chi parteciperà all'assemblea potrà proporre di parametrare eventuali indennità agli amministratori in questo caso, essendo una società a scopo di lucro, in base agli utili che consegue alla società.

Quindi non è vero che non siamo in tempo per fare nulla e dobbiamo digerire questa cosa così com'è: se abbiamo un po' di attenzione, qualche cosa si può fare, ovviamente nei limiti delle cose già belle e cucinate.

Sindaco Vito SUMMA

Penso che possiamo raccogliere questo invito, quindi chi rappresenterà l'Ente in quel contesto potrà riportare le indicazioni che viene dal Consiglio.

Ovviamente, tenete conto che la maggioranza del CDA e dell'assemblea di quel soggetto è in mano a privati, anche se si tratta di privato non puro, quindi rappresentanze di categorie, cioè non parliamo di imprenditori con finalità di lucro, ma di soggetti che hanno come missione il sostegno agli associati, quindi associazioni di agricoltori, commercianti, piccole imprese, cioè parliamo di un privato che è costituito dalle rappresentanze di questi soggetti, però noi possiamo riportare questa indicazione.

Cons. Domenico PACE

E' sicuro che saranno previste delle indennità agli amministratori, perché nello statuto si dice che all'atto della nomina o con decisione successiva, si potrà assegnare agli amministratori un'indennità.

Cons. Vito LORUSSO

Infatti noi abbiamo fatto una premessa di dichiarazione di voto favorevole, proprio perché ci rendiamo conto che era necessario ed è necessario approvare, visto com'è la situazione e visti i tempi, questa trasformazione societaria, se non vogliamo perdere questa possibilità e questa opportunità.

Però nello stesso tempo abbiamo ritenuto di fare questa osservazione e portarla all'attenzione del Consiglio, perché credo che sia una cosa giusta e doverosa, in quanto, al di là del discorso che è un'azienda di scopo, però la formazione giuridica della società è una formazione che risponde al 2462 del Codice Civile, con tutte le implicanze.

Io mi auguro e sono convinto che, essendo una società di scopo, non ci saranno delle perdite e altre cose, però, come il Sindaco sa benissimo essendo anche un collega, anche nelle altre Amministrazioni, spesso la Corte ha tenuto sotto controllo le società controllate dagli Enti pubblici per evitare un fenomeno che in passato si è verificato, cioè che alcune società aveva perdite altissime e avevano generato addirittura un debito fuori bilancio, perché erano andate al di sotto di certi limiti e, anche se non erano state ricapitalizzate, il rischio c'era.

Quindi il senso era quello che stiamo aderendo ad una società di capitali con partecipazione "privata", come abbiamo detto prima, quindi maggiore attenzione da questo punto di vista anche per i risvolti che potrebbero avere su quelle che sono le responsabilità dell'Amministrazione Comunale e su quelli che sono i bilanci comunali, considerata ovviamente l'entità della società: è chiaro che diversa sarebbe stata la partecipazione, tant'è che la norma prevede anche il parere del Revisore sulle partecipazioni.

Tra l'altro i Revisori – non per voler tornare sempre sull'argomento – hanno avuto indicazioni precise sull'argomento, cioè che devono esprimere un parere sulla partecipazione delle società e sulla presenza di un fine istituzionale, perché altrimenti non possono proprio partecipare.

Questa era una preoccupazione che abbiamo ritenuto di dover esternare in Consiglio, visto che stiamo per approvare l'adesione a questa società.

Io mi auguro e spero che poi chi sarà chiamato potrà rendicontare tutti i vari passi che saranno fatti e quella che è l'azione che viene fatta all'interno della società, proprio per tutelare l'Amministrazione su quella che è l'azione di sviluppo che avrà la futura società per intercettare finanziamenti che potrebbero interessare la nostra comunità. Grazie.

Sindaco Vito SUMMA

Ci sono altri interventi? Prego.

Cons. Ivan SANTORO

Il vecchio GAL, quello uscente che poi ha fatto la proposta di ricapitalizzazione delle quote, come vi dicevo, ha approvato, nell'assemblea che si è tenuta qualche giorno fa, il bilancio, che ovviamente è quasi in pareggio, per cui è sano, nel senso che, nonostante non abbia fatto attività per tre anni e abbia mantenuto solamente le strutture, utilizzando alcune quote solo per quello, perché comunque ci sono dipendenti e delle spese di funzionamento fisse, però il bilancio è sano.

Le altre cose le ha spiegate il Sindaco: la discussione che si è fatta non era politica, ma di natura anche tecnica sulla modifica della società, ma il *format* non può essere modificato e avete letto qualche giorno fa un articolo di attacco sui GAL rispetto al fatto che solo due si sono costituiti e altri no, perché quando metti tante persone insieme, ognuno dice qualcosa ed è chiaro che, se non trovi una quadra complessiva, rischi di far saltare tutto. Quindi è chiaro che questo *format* fondamentalmente allo stato non può essere modificato.

Per tutte queste impostazioni c'è un tavolo tecnico che si raccorda con la Regione e si è raccordato con il notaio che ha seguito tutta la trasformazione in atto, il notaio Racioppi, per cui hanno dato le indicazioni alla parte pubblica ed alla parte privata di quello che è l'iter, tant'è che credo che ieri sia arrivata anche, da parte del GAL, in modo formale una PEC in cui si fa chiarezza su quelli che sono gli adempimenti da mettere in campo.

Quindi diciamo che queste sono tutte questioni di natura tecnica.

Rispetto alle sollecitazioni di natura politica, io ne raccolgo due che rimangono agli atti e che sicuramente verranno anche trasferite a chi di competenza: una è quella sollevata dal capogruppo Pace relativamente all'indennità che potrebbe es-

sere parametrata anche in base agli utili della società e l'altro aspetto, al quale io credo che siamo chiamati tutti, riguarda la verifica e il controllo dell'utilizzo delle risorse, perché non è secondario il fatto di come vengono utilizzate le risorse. Infatti, avendo un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, secondo quanto prevede la norma, di cui tre alla maggioranza della società che è la parte privata e due alla minoranza, atteso che la maggioranza potrebbe anche mettere a disposizione l'altra rappresentanza, in ogni caso noi avremmo difficoltà ad avere un rappresentante all'interno di questa nuova *governance*, perché bisogna unire due territori e soprattutto due parti, la parte privata e la parte pubblica. E quando si è in gioco con 40, 50 o 60 soggetti da mettere in campo, è difficile trovare una quadra.

E' chiaro che Avigliano, con questa trasformazione, recupera i vecchi soci come, ad esempio, la SOMS e altri soci che avevano già aderito nella precedente strategia; abbiamo coinvolto, con un lavoro di animazione, il tessuto associativo nel 2016, per cui ci sono molte associazioni che hanno aderito anche in questa prima fase al GAL.

Ci sono altri Comuni che sono vicini, per cui probabilmente abbiamo anche una rappresentanza ed è vero che il peso, come diceva il Sindaco, è uguale per tutti, perché la quota dell'1,6% è uguale per tutti i Comuni, però credo che, per le cose che ho detto, ci sia la possibilità non dico di far sentire il proprio peso, che è una cosa brutta, ma di rappresentare meglio quelle che sono le istanze di un territorio che è composto da più sensibilità delle associazioni, della società, del Comune e da quanti credono in una strategia.

Io lavorerei, Sindaco, più che altro a ragionare per fare delle proposte per meglio offrire una prospettiva, una pianificazione condivisa con un territorio anche più vasto perché non bisogna fermarsi a guardare solo il territorio di Avigliano: se facessimo questa ricerca, sarebbe sicuramente una scelta miope. Io lavorerei con una strategia complessiva, come dicevo prima, guardando ai grandi attrattori ed eviterei che queste misure venissero utilizzate per dare risposte a sagre e sagrette nei vari territori e nei vari Comuni: credo che sia sbagliato, perché 7 milioni di euro tra privato e pubblico su trenta Comuni rischiano di diventare nulla.

Quindi chi ci sarà prossimamente, perché il GAL durerà qualche anno nella pianificazione, e anche per il prossimo Consiglio, a mio avviso, deve dare assolutamente l'indirizzo di perseguire obiettivi comuni che danno uno sviluppo reale ad un territorio anche abbastanza vasto, altrimenti non serve aderire a nulla ed a quel punto era meglio se non ci fosse stato proprio il GAL.

Nel momento in cui, invece, c'è una norma regionale, c'è un disegno regionale che guarda a questo, io credo che sia giusto utilizzare questa opportunità politica per provare a caratterizzare delle scelte che riguardano ovviamente anche il nostro territorio comunale. Grazie, Sindaco.

Sindaco Vito SUMMA

Grazie, capogruppo Santoro.

Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione del punto: "P.S.R. Basilicata 2014-2020. Avviso pubblico del 10/06/2018. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP – sviluppo locale di tipo partecipativo)". Trasformazione della società GAL Basento Camastra da Società consortile a responsabilità limitata in Società a responsabilità limitata. Adesione. Approvazione schema di statuto".

Giustamente mi fa osservare il Segretario che forse è opportuno farlo con atto di Consiglio, quindi prima di approvare lo schema di statuto e l'adesione, nel deliberato indicheremmo che il soggetto delegato alla sottoscrizione dello statuto sia il Sindaco o un suo delegato, in modo da evitare di fare poi un provvedimento *ad hoc* per nominare chi dovrà andare a sottoscrivere: prevediamo già da ora che possa essere un delegato del Sindaco, se non il Sindaco in prima persona.

Quindi votiamo la proposta di deliberazione indicata con quest'ultimo punto.

Favorevoli? Approvato all'unanimità.

Votiamo pure l'immediata esecutività della deliberazione.

Favorevoli? Approvato all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Vito Summa

Il Segretario Generale

F.to Pietro Rosa

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Avigliano per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 20 novembre 2018.

Avigliano, 20 novembre 2018

L'addetto alle pubblicazioni all'Albo

F.to Marcello Rizzi

RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è diventata esecutiva il 20 novembre 2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Avigliano, 20 novembre 2018

Il Segretario Generale

F.to Pietro Rosa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Avigliano, 20 novembre 2018

Il Segretario Generale

dott. Pietro Rosa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)

